



Ecrime

Via Fausto Maria Martini 18A 00123 Roma

www.nerocrime.com

Corso di Scienze Forensi 8ed

La vittima, la vittimologia e la vittimalistica nella dinamica reato e nel sistema penale

Crescenza Valeria Esposito

Corso Scienze Forensi 2024

La vittima, la vittimologia e la vittimalistica nella dinamica reato e nel sistema penale

INTRODUZIONE

La Vittimologia è una branca della Criminologia studia la vittima di reato comprendendone e classificandone i parametri sociologici in base alla sua personalità, i suoi tratti biologici, psicologici e morali, caratteristiche socio-culturali, relazioni con l'autore del reato, nonché il suo ruolo ed influenza nella genesi e dinamica del delitto.

Ciò al fine di giungere ad una migliore comprensione della criminogenesi e crimodinamica essendo protagonisti dell'evento criminoso autore del reato e vittima un'interazione tra il reo e la vittima. La vittimologia nasce come una disciplina autonoma circa nel 1940 da studiosi come Wertham e Mendelsohn.

Affronteremo in questa trattazione del diritto del termine “vittima” e “vittima di un reato”

1. La vittima, riscoperta di un soggetto centrale

Chi non sia addentro al mondo del diritto potrebbe ragionevolmente pensare che il termine “vittima”, diffuso nel lessico comune, rivesta da sempre un ruolo da protagonista assoluto in svariati ambiti giuridici, dal diritto penale a quello della responsabilità civile, delle assicurazioni e della tutela indennitaria statale. Sennonché l'espressione “vittima”, pur essendo da tempo di casa anche nella legislazione italiana ivi annoverando plurime citazioni, non svolge affatto un ruolo chiave a livello selettivo: altre categorie, infatti, sostanziano i soggetti destinatari di determinati diritti, tutele e benefici.

Soltanto da ultimo il nostro legislatore, peraltro, è pervenuto a fornire una definizione di “vittima” (nello specifico, di “vittima del reato”).

Il riferimento è alla legge 27 settembre 2021, n. 134, recante “Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” (la c.d. riforma del processo penale o “riforma Cartabia”), la quale prevede, fra l'altro, all'art. 1, comma 18, lett. b), la seguente definizione di “vittima del reato”, nozione suscettibile, almeno in teoria, di ulteriori interventi in sede di attuazione della delega legislativa: per “vittima del reato” si intende “la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato”, altresì occorrendo “considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona”; in seno alla categoria del “familiare” rientrano “il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima”.

Questa definizione è stata divulgata con enfasi dalla stampa generalista come un'evoluzione dalla portata storica ed al contempo è stata già oggetto di alcuni rilievi critici. Indubbiamente essa — pur essendo la riforma ancora in fieri e, peraltro, posta a repentaglio dal recente scioglimento delle Camere — costituisce una novità di tutto rilievo anche solo in ragione del fatto che per l'appunto è la prima volta in cui il nostro legislatore — uno degli ultimi a procedere in questo senso tra gli Stati membri dell'Unione — si è cimentato nell'inserire tale nozione in seno al diritto positivo penale, pur di fatto con una mera operazione di fedele copiatura della definizione di cui alla norma eurounitaria e, quindi, senza alcuno sforzo intellettuale .

La definizione di “vittima”, di cui alla predetta delega al Governo, si inserisce nello specifico e delimitato scenario della redazione di futuri decreti legislativi rivolti a realizzare una disciplina organica della c.d. “giustizia riparativa”, questa da concepirsi, come sancito dall'art. 1, comma 18, lett. a), innanzitutto nel rispetto delle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale . Come anticipato, è proprio dall'art. 2 di questa fondamentale direttiva che, senza modifiche di sorta, è stata letteralmente “copiata e incollata” la nozione “vittima del reato”.

Sia questa precisa origine di natura eurounitaria della formula in commento, che va ad innescarsi in un ordinamento — quello italiano — non particolarmente legato, sul piano del diritto positivo, a questa categoria, sia anche il quadro stesso, a cui la riforma Cartabia ha strettamente associato, sul piano funzionale, la nozione normativa di vittima (la cornice della “giustizia riparativa”), costituiscono fattori dirimenti per affrontare i temi di indagine anticipati in premessa: infatti, è qui tesi che da questi due elementi consegua una netta distinzione tra, da un lato, la più ampia categoria delle persone, alle quali il nostro ordinamento accorda tutela/azione risarcitoria anche in seno alla giustizia penale, e, dall'altro lato, la classe più ristretta delle persone da includersi nella fattispecie introdotta dal legislatore del 2021 in vista di una disciplina organica sulla “giustizia riparativa”.

Al fine di meglio illustrare questa divaricazione è opportuno esaminare per sommi capi i due ambiti — quello nazionale e quello sovranazionale — con cui occorre confrontare la definizione, nel campo penalistico, di vittima del reato recata dalla riforma Cartabia e, in primo luogo, dalla Direttiva del 2012.

2. Persona offesa, parte civile, danneggiato e vittima nel modello penale italiano

Innanzitutto, deve rimarcarsi nella tradizione del nostro ordinamento il mancato sviluppo, sino per l'appunto al settembre 2021, di una nozione normativa di “vittima”

o di “vittima del reato”, ciò tanto nel diritto sostanziale che in quello processuale, pur rinvenendosi il termine “vittima” richiamato con una certa qual costanza non solo a livello dottrinale e giurisprudenziale, ma anche nella stessa legislazione a partire soprattutto dagli anni Settanta del secolo scorso.

In particolare, il nostro modello legislativo ha costantemente impiegato, in primo luogo a livello di diritto penale positivo, espressioni come la “persona offesa”, la “parte offesa dal reato”, il “danneggiato” (o, più precisamente come si rinviene all’art. 74, comma 1, c.p.p., il “soggetto al quale il reato ha recato danno” ; invece, pur essendo utilizzato costantemente dagli interpreti da tempo pressoché immemore e con nozioni piuttosto late, il sostantivo “vittima” non è mai stato impiegato dal legislatore né per designare il soggetto offeso dal reato, né per indicare il titolare dell’azione civile in ambito penale, ferma restando l’assoluta estraneità di questo lemma al lessico legislativo civilistico, ciò con alcune rare eccezioni, tra le quali sicuramente, fra quelle di spicco, si annovera la disciplina relativa al Fondo di garanzia per le vittime della strada, nondimeno a sua volta priva di una qualsivoglia definizione.

Nei primi codici unitari persona offesa, danneggiato e parte civile risultavano figure in tutto e per tutte assimilate fra loro in relazione ai diritti ed alle facoltà rinvenibili nella giustizia penale (tutela risarcitoria compresa), persona offesa o danneggiata trovandosi sempre a braccetto (ma — è opportuno rimarcarlo — con una nozione di danneggiato circoscritta ai soli soggetti diretti titolari del bene violato e, quindi, coincidente esattamente con la più ristretta categoria della persona offesa); in seguito, con il passaggio al codice di procedura penale del 1930, si è venuta a registrare la netta dissociazione tra, da un lato, la persona offesa dal reato (figura centrata sull’interesse penale leso) e, dall’altro lato, la parte civile (o danneggiato), categoria imperniata sull’interesse civile violato; queste figure, come ora si evidenzierà, non sempre risultano coincidenti, ancorché in concreto unite dal denominatore comune del patimento di effetti pregiudizievoli ascrivibili alla condotta penalmente rilevante.

Se nel passato, in un modello altamente restrittivo nei confronti della tutela risarcitoria in sede penale, si è assistito ad una sostanziale equivalenza tra persona offesa e persona danneggiata (ossia la persona legittimata all’azione civile, pur sempre con delle aperture verso i congiunti dell’ucciso), tali figure, nella legislazione vigente come già nel sistema codicistico del 1930, non sono più fra loro per intero sovrapponibili, né sostanzialmente né processualmente: per quanto qui di stretto interesse, gli spazi di tutela risarcitoria nella giustizia penale si sono indubbiamente allargati quanto ai soggetti legittimati all’azione civile, pur registrandosi, in primis sul piano processuale, un perdurante “atteggiamento normativo oscillante tra garantismo e disincentivazione” verso la partecipazione delle persone offese e l’istituto della parte civile.

In particolare, va rammentato come l’art. 185, comma 2, c.p., rechi il seguente noto principio: “Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale,

obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”. Questo principio si regge sui concetti civilistici del risarcimento e dei danni-conseguenza-compensativi patrimoniali e non patrimoniali; del resto tale norma fu formulata, ricalcando in chiave penalistica l’ampia formula di cui all’art. 1151 del previgente Codice civile del 1865, clausola generale quest’ultima tale da potersi ritenere inclusiva tanto delle conseguenze patrimoniali che non patrimoniali, dirette ed indirette, dell’illecito al pari dell’art. 185 c.p.

A sua volta il più recente art. 74, comma 1, c.p.p., statuisce quanto segue, con un netto allargamento di prospettiva, rispetto al passato, della categoria dei soggetti legittimati all’azione risarcitoria in sede penale: “L’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell’imputato e del responsabile civile” .

Chiaramente, dunque, la legitimatio ad causam all’azione civile in sede di giustizia penale, diversamente da quanto avviene per la capacità giuridica della “persona offesa”, è per intero centrata sulle nozioni di danno e, pertanto, di danneggiato rinvenibili nel diritto civile, secondo una relazione diretta tra i due ambiti — sul piano della tutela risarcitoria — confermata anche dall’art. 75 c.p.p. che presuppone una coincidenza, in termini di pregiudizi reclamabili con l’azione civile, tra danno civile e danno da reato .

Detto altrimenti, come ormai di gran lunga assodato, titolare del diritto al risarcimento del danno è qualsiasi soggetto, il quale, a causa del reato ed a prescindere che assommi in sé le più strette peculiarità della persona offesa, risulti danneggiato nel senso civilistico del termine , cioè abbia subito dal reato, per l’appunto proprio ragionandosi nei termini tipici del diritto civile, la violazione di una sua posizione (diritto o interesse o bene) giuridicamente rilevante e, quale conseguenza di tale vulnus, un danno, patrimoniale o non patrimoniale (biologico, morale od altro), civilisticamente risarcibile, ciò in quanto in effetti ai sensi delle predette disposizioni “la lesione di un diritto causata da un fatto illecito che costituisce reato e l’esistenza di un danno conseguente rappresentano [...] i presupposti per la costituzione di parte civile” .

Rilevati questi punti, è per risalente e condivisa nozione che la persona offesa dal reato è, invece, il soggetto passivo dell’illecito penale, ossia il titolare del bene giuridico specificamente protetto dalla norma incriminatrice, la cui lesione od esposizione al pericolo, come insegnato dalla dottrina più blasonata , costituisce l’essenza stessa della fattispecie di reato.

La figura della persona offesa può senz’altro coincidere con quella del soggetto danneggiato dal reato (anche indicata come soggetto passivo del danno), cioè con la persona che ha riportato dei pregiudizi, patrimoniali o non patrimoniali, per effetto

della condotta penalmente rilevante e che è legittimata a costituirsi parte civile; sennonché trattasi di una correlazione che può anche non ricorrere, comunque da non darsi per scontata, cioè, per quanto qui di interesse in relazione ai danni alla persona, soprattutto allorquando ci si trovi ad affrontare la posizione dei congiunti della c.d. vittima primaria (termine quest'ultimo di impiego ricorrente anche e, anzi, in primis nella giurisprudenza penale) con particolare riferimento ai casi di ferimento di quest'ultima con sua sopravvivenza.

Infatti, soprattutto se si accentua, sul piano sostanziale, la differenza ricorrente tra, da un lato, l'offesa e, dall'altro lato, il danno civilisticamente inteso, si potrebbe concludere, in primis in relazione al caso del delitto di omicidio, che la parte offesa (alias la vittima) sia unicamente l'ucciso in quanto titolare del bene vita tutelato dall'art. 575 c.p., mentre i famigliari siano da qualificarsi "soltanto" alla stregua di meri danneggiati, per taluni da etichettarsi, quasi come se intercorresse un distacco causalmente rilevante, alla stregua di vittime indirette o secondarie.

Ad ogni modo, oltre che risultare lungi dal potersi condividere nel merito, tale interpretazione restrittiva sul piano della concezione delle persone offese, con specifico riferimento agli omicidi, appare pure irrilevante sul piano pratico tenuto conto dell'opposta puntuale scelta effettuata dal legislatore del 1988 — espressamente dettata da una nozione di vittima del reato inclusiva dei famigliari dell'ucciso e dalla sentita esigenza di tutelarli — di statuire al comma 3 dell'art. 90 c.p.p. il principio per cui, nel caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, "le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa" oppure — come in seguito aggiunto dal legislatore per effetto della Direttiva 2012/29/UE — "da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente" (ossia il convivente *more uxorio*).

Questa estensione di facoltà e diritti delle persone offese ai congiunti e consimili è stata spiegata da una parte della dottrina penalistica — non dissimilmente dalle concezioni correnti in sede civilistica anche sul piano della concezione del danno ai parenti come una violazione diretta della loro sfera — rilevandosi, sulla scorta di inquadramenti risalenti, che "la morte di un congiunto rappresenta un evento suscettibile di determinare effetti diretti anche sull'integrità di altri beni (come la famiglia, le relazioni affettive) che dipendono dalla esistenza in vita di tutti i suoi componenti".

In definitiva, il quadro sin qui tracciato non delinea particolari divergenze tra persona offesa e danneggiato dal reato/legittimato all'azione civile in relazione ai casi di omicidio.

Semmai si potrebbe rilevare la permanenza della distinzione tra persona offesa e danneggiato dal reato con riferimento ai (ed a detrimento dei) congiunti della persona rimasta menomata a causa di un sinistro oppure colpita da un altro evento, sempre di

rilevanza penale, idoneo ad abbattersi, in primis moralmente ed esistenzialmente, anche sui suoi cari (parenti o meno che siano).

A quest'ultimo riguardo, sovviene logicamente la fattispecie della violenza sessuale, tale da poter travolgere anche i parenti della vittima primaria sopravvissuta all'evento. Vengono in rilievo anche fenomeni illeciti come il mobbing, il bullying e lo stalking, tutti idonei a travolgere non solo i "bersagli" di tali condotte, ma anche i loro conviventi e, più ad ampio raggio, i loro cari.

Senza dubbio a seguito di una vieppiù diffusa sensibilità, innanzitutto sul fronte del diritto internazionale, per le vittime di violenze domestiche e, in questo contesto, anche per il fenomeno della c.d. "violenza assistita", in cui i familiari, in primis quelli conviventi, divengono, loro malgrado, non già soltanto meri "spettatori" di isolati, ripetuti o sistematici maltrattamenti perpetrati nei confronti di una persona loro cara, ma essi stessi parti passive e, quindi, vittime della violenza domestica, si è registrata un'importante elaborazione giurisprudenziale, ancora in via di sviluppo, di estensione delle nozioni di persona offesa e di vittima del reato anche a tali soggetti, nella maggior parte dei casi minorenni.

Al riguardo la Cassazione penale, con riferimento al delitto di cui all'art. 572 c.p., è pervenuta a rilevare come la regola, per la quale tale fattispecie può essere integrata non solo da fatti commissivi, sistematicamente lesivi della personalità della persona offesa, ma anche da condotte omissive connotate da una deliberata indifferenza e trascuratezza verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali della persona debole da tutelare, "consente, nell'ambito della disamina della condotta maltrattante di un coniuge nei confronti dell'altro coniuge, di comprendere nel novero dell'offensività, tipica della norma, anche la "posizione passiva dei figli minori" laddove questi siano "sistematici spettatori obbligati" delle manifestazioni di violenza, anche psicologica (nella specie del padre nei confronti della madre)".

A stimolare ed affiancare questo sviluppo giurisprudenziale si sono avuti pure due importanti interventi legislativi: dapprima è stata introdotta l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11-quinquies, c.p., disposizione tale da far sì che "il minore che ha assistito al fatto delittuoso riveste la qualifica di persona offesa e, come tale, è legittimato alla costituzione di parte civile ed all'impugnazione"; poi, nel 2019, è intervenuto l'inserimento in seno alla disposizione, di cui all'art. 572 c.p., del seguente ultimo comma, tale da suggellare, ancorché con riferimento ai soli soggetti minori, l'allargamento di orizzonti del novero delle persone offese nelle violenze endofamiliari: "Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato".

La coesistenza di queste due disposizioni, come intuibile, ha reso necessario l'intervento della Suprema Corte, chiamata ad esprimersi sulla distinzione tra di esse,

ciò in relazione al diniego di tutela risarcitoria a favore di due figli minorenni di una coppia i quali avevano assistito in almeno tre occasioni ad episodi di violenza del padre nei confronti della madre e della nonna.

In particolare, la Corte d'Appello di Milano — nel confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Varese con la quale l'imputato era stato condannato anche al risarcimento danni nei confronti della ex convivente e della madre di costei per i reati di atti persecutori e lesioni personali — aveva tuttavia pure avvallato il rigetto delle domande risarcitorie esperite nell'interesse dei figli della coppia con la seguente singolare motivazione: “i figli della coppia pur avendo assistito a tre degli episodi ascritti al padre [...], non sono stati vittime dirette dei reati di stalking e di lesioni e il riconoscimento di un nesso eziologico tra il disagio agli stessi derivato e la condotta dell'imputato non è avvalorata neppure dal decreto definitivo di affidamento del Tribunale per i Minorenni [...] nel quale si dà atto che gli stessi hanno fortemente risentito della conflittualità genitoriale e familiare cui sono stati esposti”.

La Suprema Corte ha ritenuto censurabile questo diniego di tutela risarcitoria non solo per la palese contraddittorietà dell'affermazione dell'assenza del rapporto causale tra il disagio dei minori e la condotta del genitore, ma anche e soprattutto sotto il profilo interpretativo, rilevando al riguardo, sulla scorta degli sviluppi giurisprudenziali e legislativi, come non fosse affatto necessario qualificare i due minori quali vittime dirette dei reati di stalking e di lesioni: “L'ordinamento penale ha ormai riconosciuto rilievo anche ai minori c.d. “vittime indirette”, nei casi di “violenza assistita”.

La Corte di Cassazione ha sottolineato l'importanza dell'evoluzione del concetto di “violenza assistita” o “indiretta”, che si è tradotta in un cambiamento significativo nella giurisprudenza. Questa trasformazione ha portato al riconoscimento che l'oggetto di tutela dell'art. 572 del codice penale non si limita alla protezione dello Stato nei confronti di comportamenti violenti o oppressivi all'interno della famiglia, ma si estende anche alla difesa dell'integrità fisica e psichica dei membri della famiglia, nonché alla protezione del loro sviluppo personale all'interno del contesto familiare. In particolare, si è chiarito che l'ambito di applicazione di tale norma include non solo la violenza fisica, ma anche espressioni di disprezzo e atti che offendono la dignità delle vittime, provocando sofferenze morali, anche se tali atti isolati potrebbero non costituire reati. Inoltre, si è affermato che la semplice indifferenza nei confronti dei bisogni assistenziali e affettivi di una persona può rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 572. Partendo da queste premesse e basandosi su ricerche che evidenziano gli impatti negativi sul benessere psicologico dei minori che vivono in ambienti familiari caratterizzati da abusi, è stato determinato che gli atti di violenza fisica perpetrati contro un partner convivente costituiscono maltrattamenti anche nei confronti dei figli. Ciò deriva dal fatto che il dolore e l'umiliazione subiti dalle vittime non devono necessariamente essere legati a comportamenti specificamente oppressivi nei loro

confronti, ma possono essere il risultato di un'atmosfera di sopraffazione generalizzata creata dall'autore degli abusi .

Per quanto riguarda l'applicazione della norma dell'art. 572 del codice penale, è essenziale che il minore abbia avvertito le condotte oppressive ripetute nel tempo e ne abbia derivato un danno psicofisico. Per quanto concerne l'aggravante prevista dall'art. 61, n. 11-quinquies, del codice penale, è sufficiente che l'atto offensivo sia stato compiuto alla presenza del minore, anche se quest'ultimo, a causa della giovane età o per altre ragioni, non fosse in grado di percepire o comprendere il carattere lesivo dell'atto. Non è necessario, quindi, che il minore manifesti un danno psicofisico per configurare l'aggravante.

Sta di fatto, per quanto qui d'interesse, che per entrambi tali scenari la Suprema Corte ha suggellato tanto la qualifica di persone offese che di legittimati all'azione risarcitoria in sede penale in capo a tale tipologia di vittime, pur qualificate — del tutto erroneamente, con una drastica riduzione di prospettiva delle tragedie umane in questione — come indirette.

Ciò ricordato, al di là di tali pur rilevanti aperture in corso sul fronte delle violenze domestiche, la figura della parte offesa, fuori dall'ambito delle uccisioni e di tali specifiche forme di maltrattamenti, può in effetti rappresentare una categoria più angusta rispetto al novero di soggetti che possono aspirare a rivestire i panni della parte civile: appare, invero, singolare che il familiare di una persona sopravvissuta ad un sinistro con gravi disabilità oppure devastata da uno stupro non possa considerarsi anch'essa, sin dal principio, parte offesa (con tutti i diritti e poteri associati a questa figura); nondimeno, purtroppo, questa prospettiva appare pressoché invalicabile nella tradizione del nostro ordinamento.

Ad ogni modo, per quanto qui d'interesse e nella prospettiva di un'esauritiva protezione delle vittime in senso lato, in sede penale, un dato positivo dell'attuale sistema (non toccato dalla riforma Cartabia) è che, come già anticipato, ai fini della tutela risarcitoria in tale ambito penale rilevi unicamente la qualità di danneggiato in conseguenza del reato, ciò a prescindere che questa persona sia il soggetto passivo dell'offesa del bene direttamente tutelato dalla norma incriminatrice: la figura del danneggiato legittimato alla costituzione di parte civile — categoria per l'appunto affidata dallo stesso legislatore alle nozioni civilistiche di danno e di persona danneggiata — si presenta indubbiamente quale fattispecie più ampia del soggettivo passivo del reato, tale da poter ricomprendere anche gli eredi dell'ucciso in relazione ai c.d. danni non patrimoniali terminali (incluso, in quanto sempre risarcibile iure successionis, il danno da lucida agonia) ed i familiari della persona sopravvissuta al reato (non solo lesioni personali, ma anche altre fattispecie) con ripercussioni fisiche e/o psichiche tali da incidere su vita e salute dei suoi cari, come del resto colto dalla stessa giurisprudenza

penale già negli anni Ottanta dello scorso secolo e poi nei decenni successivi, nonché come ormai pacifico in seno al diritto civile.

Emblematica di questa estensione è indubbiamente una pronuncia del 2007 della Suprema Corte, intervenuta a confermare il risarcimento operato nei gradi di merito del danno morale a favore dei genitori di una quattordicenne costretta da un dentista, mentre si trovava sdraiata sulla poltrona dello studio professionale, a subire atti sessuali, consistiti, dapprima, in ambigui toccamenti vari e, da ultimo, nell'indurla a toccargli il proprio organo genitale. In tale pronuncia i giudici di legittimità, sulla scia della giurisprudenza civilistica, hanno rilevato che l'attribuzione della legittimazione iure proprio ai congiunti quali danneggiati diretti "si fonda anche e soprattutto sul riconoscimento dei "diritti della famiglia" previsto dall'art. 29 Cost., comma 1, il quale riconoscimento [...] deve essere inteso non già restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando così, non solo doveri reciproci, ma dando luogo anche a gratificazioni e reciproci diritti. Da tale rapporto interpersonale discende che il fatto lesivo commesso in danno di un soggetto esplica i propri effetti anche nell'ambito del rapporto familiare".

Logicamente il danneggiato dal reato, il quale possa rivestire anche la qualità di parte offesa (per così dire, la vittima per eccellenza, ciò anche stando alla definizione di cui alla Direttiva 2012/29/UE ed ora alla disposizione qui in commento), si trova teoricamente in una posizione ideale per la tutela dei suoi diritti (compresi quelli risarcitori): difatti, può intervenire sin dal principio nel percorso rivolto all'accertamento delle responsabilità penali e, quindi, contribuire in questa direzione; sennonché nella prassi questo suo ruolo, fatte salve non frequenti eccezioni, notoriamente incontra resistenze (se non autentici svilimenti e financo smaccata indifferenza), a questo desolato quadro aggiungendosi — nella prospettiva della (sedicente) equa riparazione ex legge n. 89/2001 per il caso della violazione del termine ragionevole del processo — l'irrelevanza del suo essere — innanzitutto (ma non solo) sul piano delle tempistiche — vittima frustrata in tale suo ruolo; peraltro, l'irrelevanza di tale vittimizzazione secondaria istituzionale è stata singolarmente ribadita ancor da ultimo dalla Corte costituzionale in un suo infelice precedente, intervenuto in senso opposto a quanto opinato dalla Corte di Strasburgo in importanti decisioni.

Ciò illustrato sulle figure delle parti offese e delle parti civili nel diritto interno, appare piuttosto evidente come nel nostro ordinamento il lemma "vittima" — pur spesso rinvenibile nelle sentenze, nei contributi dottrinali e nelle norme stesse — non sia pervenuto a scalfire il predominio di tali categorie tradizionali, così come non abbia contribuito a diluire la tradizionale idea, purtroppo ancora ben radicata in molti

interpreti (oltre che nel legislatore), che, in fondo, chi ricerchi un risarcimento nel processo penale (parti offese, ossia vittime eccellenti, comprese) sia in ogni caso una parte accessoria, un postulante, preferibilmente da accompagnarsi alla porta ed ora, in questo medesimo solco, da consegnarsi agli scenari (per lo più irrealistici) della giustizia riparativa .

3. Le definizioni di “ vittima “ nel diritto europeo e internazionale

Venendo al secondo versante con cui occorre confrontare la definizione di vittima recata dalla riforma Cartabia (ossia la sua matrice eurounitaria e, più in generale, internazionale), pare opportuno svolgere una succinta premessa: nel lessico comune il termine vittima presenta un ventaglio di suoi possibili significati indubbiamente più ampio che nel diritto , ciò non solo in Italia; invero, tale termine, può ricomprendere, senza differenziazioni, tra le sue varie accezioni comuni tanto la persona offesa dal reato quanto il soggetto rimasto danneggiato dall'illecito penale, a prescindere che sia fatto ricadere tra l'offeso in via diretta (o primaria) oppure il leso in via indiretta (secondaria, di riflesso, di rimbalzo).

In particolare, nel suo senso comune il lemma vittima annovera in Italia essenzialmente almeno tre possibili late accezioni, unite dall'idea di fondo del patimento di un evento negativo, in qualche modo pregiudizievole, da parte del soggetto passivo di tale evento: si parte dall'idea, quella più risalente nel tempo, dell'essere vivente, uomo od animale, sacrificato ad una divinità per pervenire — transitando per la persona deceduta in una sciagura, in una calamità, in seguito a gravi eventi o situazioni quali una guerra, un terremoto, un'epidemia, un sinistro in montagna, un incidente stradale o l'adempimento del proprio dovere — a chi, più in generale, subisce una sopraffazione, un danno, o, comunque, si trova perseguitato ed oppresso; si include financo chi si danneggia da sé (per esempio, una persona vittima del suo eccessivo attaccamento al lavoro, della sua ambizione, dei suoi tormenti) o, persino, a chi è vittima di uno scherzo.

Stesso quadro lo si ricava in relazione all'espressione francese *victime*, che ricomprende, sempre in via generale, anche qualsiasi persona la quale abbia subito un pregiudizio di qualsiasi tipo (“*Toute personne qui a subi un préjudice corporel, matériel ou moral*”).

Medesima conclusione la si raggiunge con riferimento al termine *victim*, tanto in relazione al suo impiego nella lingua britannica (“*a person or thing that suffers harm, death, etc, from another or from some adverse act, circumstance, etc.*”) quanto nel contesto della lingua angloamericana (compresiva anche delle accezioni late “*someone or something killed, destroyed, injured, or otherwise harmed by, or suffering from,*

some act, condition, or circumstance” e “a person who suffers some loss”). A non dissimile quadro conduce l’espressione spagnola víctima.

In breve, in tutti questi contesti linguistici — compreso il nostro — un qualsiasi danneggiato in relazione ad un qualsiasi pregiudizio potrebbe fondatamente rientrare nella definizione comune di vittima.

In diritto, invece, il termine vittima, fatta forse eccezione per la Spagna , ha sempre teso e tuttora tende ad assumere significati, che, per quanto magari generici e pure ambigui, sono decisamente più ristretti — a seconda degli scopi di volta in volta perseguiti da legislatori od interpreti (sui quali influiscono anche diverse percezioni della vittima — rispetto alla predetta portata ontologica della nozione comune, come d’altro canto pure rispetto gli insegnamenti provenienti dalla vittimologia.

In Italia appare sufficientemente inequivocabile come una cospicua parte degli interpreti (Cassazione compresa , in assenza di una definizione codicistica ed a livello di consuetudine , siano andati a fare coincidere la nozione interna di vittima con quella (più ristretta rispetto a quella di danneggiato) di persona offesa , talvolta estendendola al congiunto dell’ucciso, prassi che, al di là del ristretto ambito in relazione al quale la riforma Cartabia ha inserito la nozione normativa di vittima collima con quest’ultima.

Sul piano delle fonti internazionali, invece, la questione appare più complessa e si fronteggiano differenti concezioni . In particolare, sul fronte del diritto sovranazionale, che si è occupato a lungo del tema definitorio senza rinvenire soluzioni condivise ed applicabili indifferentemente ai diversi ambiti del diritto, il concetto di vittima — peraltro non rinvenibile, nella sua derivazione latina, in tutti gli Stati — si è sviluppato attraverso definizioni non univoche in quanto, di volta in volta, congeniate per settori specifici e/o funzioni divergenti, definizioni talvolta poi transitate da un settore ad un altro nonostante, per l’appunto, i diversi profili funzionali di partenza, ciò con conseguenti incongruità.

In questo contesto, si evidenzia che la Convenzione europea per il risarcimento delle vittime di reati violenti, firmata a Strasburgo il 24 novembre 1983 , nonostante non sia stata ratificata dall’Italia, invita gli Stati adottanti a implementare le misure necessarie per assicurare un risarcimento, prevalentemente economico, alle vittime di crimini violenti. Questo risarcimento assume particolare rilevanza nei casi in cui gli autori del reato non siano stati individuati o manchino di mezzi finanziari.

All’interno di questa Convenzione, è stata introdotta una responsabilità risarcitoria di tipo secondario a carico degli Stati (come specificato all’art. 2). Tale responsabilità è diretta a due categorie principali di beneficiari, definite in base alle conseguenze subite: a) individui che hanno subito gravi danni fisici o alla salute a seguito di un crimine violento deliberato, inclusi i sopravvissuti di violenze sessuali; b) soggetti dipendenti

economicamente da una persona deceduta a causa di tale reato, ponendo l'accento sulla perdita economica piuttosto che sull'impatto emotivo.

È importante sottolineare come la delineazione di queste categorie, oltre a essere guidata dalla natura violenta dei crimini trattati, sia stata influenzata dalle notevoli differenze che persistono tra i sistemi di compensazione statali europei. Queste differenze si manifestano ancora oggi e riguardano le modalità di risarcimento o indennizzo concesse agli eredi e ai familiari in casi di omicidio o lesioni gravi, sia in relazione agli autori dei reati sia, più specificamente, in confronto alle responsabilità statali.

Pertanto, la formulazione di queste norme non si propone come definitiva o esente da critiche, ma piuttosto come una base minima intesa a facilitare un processo di convergenza graduale tra gli Stati, senza pretese di universalità o di applicabilità assoluta.

La Dichiarazione delle Nazioni Unite sui principi fondamentali della giustizia per le vittime di crimini e abusi di potere, approvata dall'Assemblea Generale il 29 novembre 1985 tramite la risoluzione n. 40/34, rappresenta un documento di ampio respiro nei diritti accordati alle vittime di reati. Questa include non solo il diritto al risarcimento, ma estende la sua copertura all'accesso alla giustizia e alla partecipazione attiva nei procedimenti penali. In particolare, la Dichiarazione amplia la definizione di "vittima" per includere qualsiasi individuo o gruppo che abbia subito danni, tra cui danni fisici o mentali, sofferenze emotive, perdite economiche o una significativa erosione dei propri diritti fondamentali a causa di atti o omissioni che trasgrediscono le leggi penali vigenti negli Stati membri, incluso il divieto dell'abuso di potere criminale. La categoria di 'vittima' comprende anche familiari e persone a carico economicamente della vittima diretta, nonché individui che subiscono danni nel tentativo di aiutare vittime in pericolo o prevenire ulteriori vittimizzazioni.

La nozione di vittima è strettamente legata al danno subito come conseguenza. Secondo la prospettiva delle Nazioni Unite, una persona viene considerata vittima solamente se ha subito un danno tangibile. Inoltre, la Dichiarazione aggiunge criteri specifici per l'ambito della protezione risarcitoria statale, limitata ai casi in cui le vittime non possano ottenere un risarcimento direttamente dall'autore del reato o da altre fonti. La protezione è prioritariamente destinata a vittime che hanno subito danni fisici significativi o danni alla salute fisica o mentale a causa di crimini gravi; estendendosi a livello familiare, copre anche persone che dipendevano economicamente dall'individuo deceduto o gravemente invalidato.

Questi confini della definizione non delineano un identikit ontologico della vittima, ma piuttosto stabiliscono limiti minimi con lo scopo di facilitare un avvicinamento tra gli

Stati anche in termini di tutela risarcitoria (o indennitaria) statale per le vittime coinvolte.

Per quanto riguarda la definizione più recente di vittima, il documento “Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law”, adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 2005 con la Risoluzione 60/147, include sia individui direttamente colpiti che quelli indirettamente affetti, seguendo un modello prevalente nelle giurisdizioni di common law e francese. Questa accezione è riconoscibile anche nell’articolo 85 delle Rules of Procedure and Evidence della Corte Penale Internazionale , che estende la definizione di vittima a includere organizzazioni e istituzioni colpite .

Nel contesto dell’Unione Europea, la Decisione 2001/220/GAI (la Decisione quadro del Consiglio del 15 marzo 2001 sulla posizione della vittima nel procedimento penale) ha stabilito una delle prime definizioni di vittima a livello comunitario. Ai sensi dell’articolo 1, lettera a), si definisce vittima “la persona fisica che ha subito un pregiudizio, compresi danni fisici o mentali, sofferenze psichiche o danni materiali, causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro”.

Anche in questo caso trattasi di una definizione selettiva esclusivamente finalizzata alla costituzione di una base normativa minima, non già esaustiva, funzionale alla protezione di una determinata categoria di vittime, ossia unicamente quella delle persone fisiche in quanto “queste ultime si trovano in una situazione oggettivamente diversa da quella delle persone giuridiche, data la loro maggiore vulnerabilità e la natura degli interessi che soltanto le violazioni commesse nei confronti delle persone fisiche possono pregiudicare, come ad esempio la vita e l’integrità fisica della vittima” . Nuovamente è la presenza di un danno a qualificare un soggetto colpito da un reato alla stregua di una vittima.

Questa nozione (circostritta, rispetto alle predette fonti, alle sole vittime dirette con danni fisici, psichici o materiali) — rimasta negletta in seno alla Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato che ha optato per la sostanziale equiparazione tra vittima e qualsiasi altra persona lesa da un reato — è poi stata ripresa ed ulteriormente sviluppata con la Direttiva 2012/29/UE, istitutiva di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, intervenuta in sostituzione della decisione quadro 2001/220/GAI.

Conosciuta come la “direttiva sulle vittime”, essa, muovendo fra l’altro dal presupposto ideologicamente fondamentale per cui “un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime” (considerando 9), persegue

l'obiettivo di armonizzare e rafforzare intorno a parametri minimi comuni le misure nazionali esistenti riguardo ai diritti, al sostegno ed alla protezione delle vittime di reati in ogni Paese dell'UE, con particolare riguardo per i seguenti diritti: "diritto di comprendere e di essere compresi", nonché "diritto all'interpretazione e alla traduzione"; "diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità competente"; diritti connessi all'espletamento delle attività di denuncia; "diritto di ottenere informazioni sul proprio caso"; "diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime"; "diritto di essere sentiti" nei procedimenti penali; diritto di domandare il riesame in caso di decisione di non esercitare l'azione penale; diritti a diverse garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa; "diritto al patrocinio a spese dello Stato"; "diritto al rimborso delle spese"; "diritto alla restituzione dei beni"; "diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale"; diritti delle vittime in generale, di specifiche categorie di vittime e dei loro familiari a particolari protezioni, sia contro la vittimizzazione secondaria, sia in relazione alla loro salute, vita privata, immagine, dati personali, sia nelle indagini che nei procedimenti che fuori da tali contesti.

Stanti le divergenze tra gli Stati membri in relazione a tutti questi profili, l'approccio seguito dal legislatore dell'Unione logicamente è stato di nuovo del tutto minimalista, mosso da intenti ancora una volta selettivi: esplicitamente, sin dal suo titolo, la direttiva reca norme minime, tali da non impedire agli Stati di elevare l'asticella della protezione dei danneggiati da reato anche in relazione alla nozione stessa di vittima .

Questo approccio minimale è riscontrabile anche ed innanzitutto proprio con riferimento alla definizione di vittima, delineata non solo ai fini della tutela risarcitoria-indennitaria o della giustizia riparativa bensì in relazione alla vasta gamma di diritti e scenari innanzi ricordati.

In particolare, all'art. 2, par. 1, lett. a), la Direttiva del 2012 fornisce la seguente definizione generale di vittima, ovviamente ai solo fini minimali perseguiti da tale intervento legislativo: "i) una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato; ii) un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona" .

La definizione in questione, senz'altro positiva per l'inclusione anche dei congiunti dell'ucciso nel concetto di vittima, risulta nondimeno insoddisfacente e lungi dal potersi affermare allargata innanzitutto proprio sul piano della selezione dei danneggiati legati alla vittima primaria così ammessi ai diritti minimi (ma fondamentali) individuati dalla direttiva: infatti, suscita perplessità la restrizione alla sola prospettiva dell'uccisione del congiunto, dunque con esclusione di altre fattispecie di reato eppure rilevanti non solo per le persone direttamente offese, ma anche per le loro famiglie, come il caso delle lesioni personali e di altri gravissimi reati (violenza

sessuale, maltrattamenti in ambito domestico, abusi sul lavoro, riduzione in schiavitù, ecc.) tali da abbattersi sui congiunti della vittima primaria .

Il novero di famigliari incluso nella definizione di vittima, come tracciato all'art. 2, par. 1, lett. b), risulta, invece, abbastanza ampio considerato l'approccio minimalista del legislatore dell'Unione. Difatti, rientrano "il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima". Logicamente gli Stati membri rimangono liberi di estendere (non già di accorciare) questa elencazione, come, del resto, avvenuto in alcune giurisdizioni.

Venendo alle formule impiegate per la definizione di vittima, può osservarsi come esse, al pari di quelle già colte nelle altre fonti sovranazionali, non solo prescindano da una netta separazione tra interesse penale e interesse civile , ma pure si incentrino più precisamente — con un accostamento in realtà più alla figura nostrana della parte civile che della parte offesa — sulla categoria del danno.

Senonché la distinzione tra danno fisico, danno mentale e danno emotivo risulta, almeno ad una prima lettura, non del tutto lineare e perscrutabile, laddove, differenziandosi tra profili mentali e pregiudizi emotivi, vengono impiegate espressioni altamente imprecise quanto ai loro rispettivi confini sul piano fenomenologico.

L'approssimazione dei termini utilizzati, peraltro, non deriva da un problema imputabile ai traduttori italiani, essendo riscontrabile anche nelle altre versioni linguistiche della direttiva , ancorché in taluni casi ricorrendo, rispetto alla traduzione italiana, puntualizzazioni lessicali, pur quasi impercettibili, tali da poter fare intendere come sotto la prima categoria si dovrebbe ricadere nel campo delle vere e proprie patologie psichiche, mentre nel secondo caso si prospetti un ambito diverso da quello strettamente di rilevanza medica-psichiatrica , ossia venga in rilievo la dimensione morale del pregiudizio.

Ciò posto, senz'altro risulta positivo il superamento da parte del legislatore dell'Unione della distinzione tra pregiudizio mentale e sofferenze psichiche, rinvenibile nella nozione recata dalla decisione quadro 2001/220/GAI: essa, infatti, risulta indicativa della differenziazione tra danno psichico e danno emozionale (espressione quest'ultima che potrebbe essere stata ispirata dalla Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power dell'ONU del 1985).

Rimane, però, da comprendere la nozione di danno emozionale.

Come confermato anche a livello comparatistico, gli aggettivi in questione, mentale ed emozionale non registrano particolari riscontri nel lessico giuridico degli Stati membri (il che rende ancora più singolare il ricorso ai lemmi in questione); semmai in queste giurisdizioni, come anche in Italia, ricorre la diversa distinzione tra il danno psichico

(“psychiatric/mental illness”), riferito ad una vera e propria patologia psichiatricamente rilevante, ed il più generico non patologico danno morale (o danno immateriale), lemma quest’ultimo ricorrente nei sistemi di civil law, grossomodo contenutisticamente corrispondente, nei sistemi di common law, alla categoria dello “emotional distress”, inteso nel senso di “unpleasant emotional reaction”, ossia quale voce inclusiva di stati generici (sicuramente non biologici) di frustrazione, disagio, angoscia, ansia, paura, senso di ingiustizia, ecc.

La possibilità di accostare il danno emozionale più al danno morale che al danno psichico parrebbe trarsi non solo dalla eliminazione del riferimento alle sofferenze psichiche (da ritenersi ricomprese nel danno mentale), ma anche, essendo noti tra chi si occupa di queste questioni, dai Principi dei contratti commerciali internazionali predisposti dall’UNIDROIT, ove l’art. 7.4.2, par. 2, prevede espressamente la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente all’inadempimento, accogliendo una nozione molto ampia dello stesso: “Il danno può essere di natura non pecuniaria e comprende, per esempio, la sofferenza fisica e morale”; orbene, quanto al pregiudizio etichettato come morale nella traduzione italiana, la versione inglese si riferisce all’”emotional distress” e quella spagnola alla “angustia emocional”; quella francese, invece, richiama la “souffrance morale”, come anche la versione rumena (“suferință morală”); la traduzione tedesca allude al concetto, sempre generico e non patologico, di “dolore mentale” (“seelischen Kummer”), pregiudizio associato nel diritto tedesco per l’appunto alla concezione morale-emozionale del danno (Gefühlsschaden).

Venendo poi al nostro ordinamento la distinzione sembra poter combaciare con quella intercorrente tra, da un lato, il pregiudizio biologico-psichico e, dall’altro lato, il danno morale od il turbamento dello stato d’animo; evidentemente in questa prospettiva il danno mentale, suscettibile di accertamenti/valutazioni medico-legali e psichiatrici, non ricade nel danno emozionale, di fatto sinonimo del danno morale, e, per inciso, non accostabile al danno esistenziale (consistente — secondo la versione più ricorrente — nelle alterazioni negative della sfera del facere).

Alla luce di queste varie considerazioni appare, comunque, piuttosto evidente come la definizione di vittima del reato, di cui alla Direttiva del 2012, debba considerarsi con estrema cautela e, a ogni modo, dotata di una valenza indicativa, non particolarmente selettiva: un punto minimale di partenza, non già un confine invalicabile a detrimento delle vittime intese in senso lato.

Infine, la Direttiva 2012/29/UE, come del resto le altre fonti internazionali innanzi citate, non circoscrive l’uso del termine vittima in seno alla giustizia penale.

Al riguardo, in particolare, non risulta essere stata affrontata la questione circa la neutralità dell’espressione vittima, le possibili tensioni tra senso comune di questo termine, suo legal usage e presunzione di innocenza, e, dunque, circa il momento in cui

nei procedimenti/processi penali sia dato chiamare vittima il soggetto che si assume offeso o danneggiato dal reato, tema di cui in sistemi giuridici quali innanzitutto gli USA si dibatte da almeno due secoli, nello specifico riflettendosi sulle ricadute emozionali dell'impiego della etichetta vittima nei confronti di chi debba giudicare (giurie innanzitutto) .

Ad ogni modo, sta di fatto come il legislatore eurounitario abbia esplicitamente optato per la seguente impostazione: “Una persona dovrebbe essere considerata vittima indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra loro” (così il considerando 19) .

Dunque, per le fonti citate — Direttiva del 2012 in primis — chiunque rientri nella definizione, più o meno lata che sia, è da definirsi e può qualificarsi quale vittima dal primo giorno del procedimento, ancor prima del sorgere della *notitia criminis*.

Questa *policy of law*, invero, può servire a rafforzare i diritti delle vittime in seno alla giustizia penale e, soprattutto, a scongiurare fenomeni di vittimizzazione secondaria (“*ost-crime victimization*” o “*secondary victimization*”) nel corso dei travagliati e dolorosi itinerari vittimologici cui si trovano sottoposti i soggetti passivi di reati, per i quali in effetti può divenire fonte di estrema sofferenza il diniego dell'inquadramento in questione.

Operate tutte le anzidette puntualizzazioni sulla norma eurounitaria (poi “copiata e incollata” dal legislatore nazionale in seno alla legge n. 134/2021) e volendosi trarre alcune conclusioni dall'*excursus* sin qui compiuto, il diritto internazionale e quello eurounitario insegnano come non vi sia e neppure sia realizzabile una univoca nozione giuridica di vittima funzionale ad ogni settore: ogni definizione di vittima è di per sé non esaustiva, bensì limitativa della categoria; sussiste un margine di inaffidabilità di ciascuna nozione per l'appunto in quanto selettiva.

In altri termini, non è stata ancora formulata una nozione di vittima esauriente rispetto a tutto ciò che può abbracciare il termine vittima nei significati comuni.

Sussiste nondimeno un denominatore comune che tocca le diverse definizioni innanzi riportate: per la sua elevazione a vittima l'avere il soggetto riportato un danno-conseguenza, che sia fisico, psichico, morale, emozionale od economico.

4. Assenza di impatti della definizione “vittima del reato” sulla tutela risarcitoria in sede penale, nella riforma Cartabia

Venendo ad approfondire la riforma Cartabia, questa non è in nessun modo intervenuta né sul fronte dell'estensione della categoria persona offesa, né in relazione alla legittimazione all'azione risarcitoria in sede penale: difatti, come già si anticipava, deve innanzitutto rimarcarsi come la nozione di vittima, com'è inequivocabile dall'incipit dell'art. 1, comma 18, sia stata contemplata esplicitamente allo specifico ed unico fine della delega (ancora da attuarsi) alla redazione di “decreti legislativi recanti una disciplina organica della giustizia riparativa”.

In altri termini, la questione definitoria è stata posta ed affrontata dalla legge delega specificatamente “nell'ottica di individuare con precisione i soggetti legittimati alle procedure di giustizia riparativa” .

Come prontamente e condivisibilmente osservato da una parte della dottrina, ciò non può che indurre a ritenere che “tale previsione non sia suscettibile di riflettersi in relazione ai [...] problemi inerenti alla concreta individuazione della persona offesa dal reato e alla distinzione tra la medesima e il soggetto meramente danneggiato” .

A suggellare siffatta conclusione da parte di alcuni tra i primi commentatori, per l'appunto desumibile dalla particolare collocazione settoriale della definizione normativa (associata — lo si ribadisce — alla futura disciplina della giustizia riparativa), si registra anche la ratio legis della novella nozione di vittima del reato: essa, infatti, attesta chiaramente la scelta del legislatore (Governo promotore in primis) di scongiurare ricadute della definizione sul versante della nozione di persona offesa così come sul piano della legittimazione attiva alla tutela civilistica in sede penale.

Questa precisa ratio legis è senz'altro meritevole di approfondimento, proprio in ragione del rischio di impieghi distorti della novella in disamina con ricadute negative innanzitutto sulla tutela dei danneggiati sentimentalmente ed esistenzialmente prossimi ai titolari dei beni direttamente tutelati dalle norme incriminatrici.

Al riguardo occorre premettere come in origine, nel disegno di legge A.C. 2435 recante la “Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello”, presentato il 13 marzo 2020 dal precedente Ministro della Giustizia Bonafede, non ricorresse alcuna previsione che contemplasse la definizione normativa di vittima del reato. Questa prospettiva, infatti, fece la sua prima comparsa soltanto nella Relazione finale del 24 maggio 2021 redatta dalla Commissione di studio, istituita dal nuovo Ministro della Giustizia Cartabia presso l'Ufficio legislativo del Ministero, nota come Commissione Lattanzi dal cognome del suo Presidente, incaricata con d.m. del 16 marzo 2021 di elaborare, in vista dell'iter parlamentare del predetto disegno, delle proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché di prescrizione del reato.

Più nello specifico, tra le proposte emendative inerenti al disegno di legge A.C. 2435, recate dalla relazione del 24 maggio 2021, tale Commissione indicò di inserire nel corpo della legge delega un ulteriore articolo — per l'appunto non previsto nell'originario impianto della c.d. riforma Bonafede — centrato sulla definizione di vittima di reato in funzione di una rivisitazione dei riferimenti alla persona offesa, alla parte civile ed alla vittima contenuti nel codice di procedura penale e nel codice penale, nonché, soprattutto, per l'effettuazione di alcune modifiche in tema di legittimazione alla costituzione di parte civile, variazioni affatto marginali, bensì, all'esatto opposto, significativamente restrittive rispetto ai margini esistenti di tutela civile nel processo penale.

In particolare, per quanto qui di interesse la norma, indicata sub nuovo art. 1-bis, di cui si proponeva l'introduzione in seno al disegno di legge A.C. 2435, prevedeva, in vista della redazione di “decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di soggetti del procedimento”, i seguenti principi ed i criteri direttivi: “a) definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima”; “b) modificare e razionalizzare i riferimenti alla persona offesa, alla parte offesa e alla vittima contenuti nel codice di procedura penale e nel codice penale, individuando quelli pertinenti alla sola vittima del reato, secondo le indicazioni provenienti dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”; “c) modificare la legittimazione all'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno nel processo penale, nel senso di limitarla alla vittima e al soggetto giuridico offeso dal reato che abbia subito dallo stesso un danno diretto e immediato”; “d) ristrutturare l'istituto dell'intervento di cui all'art. 91 c.p.p., stabilendo che gli enti e le associazioni rappresentative degli interessi lesi dal reato possano partecipare al procedimento penale esclusivamente attraverso questa forma; riconoscere la legittimazione agli enti e alle associazioni che, al momento della commissione del reato, prevedano nel proprio statuto la promozione e la tutela degli interessi lesi dal reato”.

Appare del tutto evidente come attraverso l'inserimento della definizione di vittima del reato la Commissione Lattanzi mirasse ad avviare un percorso legislativo delegato proteso a ridimensionare radicalmente il novero dei legittimati all'azione civile nel processo penale, restringendoli alle sole persone fisiche e giuridiche offese dal reato e, nei soli casi di omicidio, soltanto ad alcuni famigliari di queste, con una sostanziale

coincidenza tra persone offese, vittime e parti civili (in tutta evidenza con una nozione al ribasso di queste ultime).

Questa draconiana proposta della Commissione Lattanzi rientrava nel pacchetto di misure indirizzate ad incidere sul processo penale (e non solo), unite dal “filo rosso [...] costituito dalla riduzione del numero dei procedimenti per i quali si rende necessario lo svolgimento del giudizio, specie di quello dibattimentale, in modo da diminuire anche il carico di lavoro delle Corti di Appello e della Corte di cassazione” .

Nello specifico si mirava così a “snellire significativamente il quadro delle pendenze processuali” pure attraverso la limitazione della legittimazione alla costituzione di parte civile alla sola vittima, intesa quale persona direttamente offesa dal reato: meno parti civili, meno ostacoli al deflazionamento di procedimenti e processi penali.

Per conseguire questo restrittivo risultato, in seguito condiviso parzialmente anche dall'Associazione Nazionale Magistrati , la Commissione Lattanzi evocava l'attuazione completa della Direttiva 2012/29/UE: la proposta organica di riforma della giustizia penale emergente dal d.d.l. A.C. 2435 sarebbe stata “il contesto ideale per provvedere alla trasposizione di un importante profilo della Direttiva 2012/29/UE rimasto senza seguito”, quello costituito giustappunto dalla definizione di vittima di cui all'art. 2 della Direttiva, con conseguente occasione per un riordino dei concetti relativi alla determinazione dei diversi soggetti del procedimento e del processo.

Il motivo, per cui la definizione eurounitaria di vittima si prestasse a questa operazione, veniva spiegato dalla detta Commissione, adducendosi la “piena coincidenza del concetto di vittima — estraneo alla nomenclatura tanto del codice penale quanto di quello processuale, poiché elaborato nel contesto internazionale ed europeo — con quello di “persona offesa dal reato”, correntemente utilizzato nel nostro ordinamento”, pertanto ritenendosi che tale nozione ritagliasse “finalmente [...] una figura soggettiva legata all'individualità della persona fisica colpita dal reato, che si contraddistingue dalla massa delle persone offese dal reato generalmente intese come soggetti titolari del bene giuridico leso dal reato, categoria che include anche persone giuridiche”.

Muovendo da questa lettura della definizione di cui alla direttiva, la Commissione Lattanzi — dichiarando espressamente la propria scelta politica per un processo accusatorio limitato ad un novero ristrettissimo di parti civili — giudicava “opportuno cogliere l'occasione per ridimensionare il novero dei soggetti legittimati alla costituzione di parte civile, limitando la previsione dell'articolo 74 c.p.p. alle vittime e ai soggetti giuridici offesi dal reato”.

Invero, la Commissione in questione annoverava tra i soggetti così esclusi dalla categoria delle parti civili unicamente gli “enti, di vario genere, che non siano titolari del bene giuridico leso dal reato, ma soltanto portatori di interessi diffusi”; così, però, non dava atto delle ricadute di tale proposta di riforma anche su famigliari e consimili,

nonostante travolti da gravi reati (lesioni personali, violenze, maltrattamenti, abusi, ecc.) commessi nei confronti di loro cari con devastanti effetti sull'integrità psicofisica e sulla vita domestica.

In pratica, la Commissione contemplava solo una parte della questione, ossia la tendenza, ritenuta inquinante, al riconoscimento del diritto alla costituzione di parte civile a soggetti che non sono direttamente colpiti, nei propri diritti, dal reato; al contempo, però, ignorava un intero mondo di tragedie a dimensione familiare tali da meritare già e, anzi, innanzitutto in sede penale una tutela concreta ed effettiva anche delle c.d. vittime secondarie, queste, perlomeno sul piano degli accertamenti delle responsabilità, da coinvolgersi senza defatiganti rinvii ai giudizi civili (non essendo affatto scontato che questi ultimi siano sempre e comunque la sede propria per congiunti di macrolesi, di vittime di violenze sessuali o di stalkerati).

La limitata prospettiva delineata dalla Commissione Lattanzi non fu poi recepita dal Governo: difatti, in seno agli emendamenti al disegno di legge presentati da questo il 14 luglio 2021 non venne contemplato alcun art. 1-bis da immettersi nel corpo del testo A.C. 2435; né nel corso dello stringato dibattito successivo in seno a Camera e Senato intervenne una qualche indicazione a suggerire orizzonti più ampi della nozione di vittima del reato, del resto essendosi trattato di un dibattito contingentato, poco approfondito e gravato dal ricorso al voto di fiducia, oltre che, entro questi limiti, alle prese con temi spinosissimi (prescrizione, obbligatorietà dell'azione penale, tenuità dei reati, ecc.) .

Ciò illustrato, dovrebbe allora risultare palese come Governo e Parlamento abbiano ritenuto di accantonare la scelta politica — sponsorizzata dalla Commissione Lattanzi — di intervenire sul fronte della nozione di persone offese e parti civili, da considerarsi conclusivamente non toccate dalla definizione di vittima del reato.

Costituisce questo approdo del testo finale una deviazione da quanto imposto dalla Direttiva 2012/29/UE?

Anche questo punto merita di essere qui approfondito, attesi i fraintendimenti nei quali, pure in occasione della discussione che precedette l'approvazione della riforma Cartabia , parrebbero essere incorsi i sostenitori dell'impiego della definizione di vittima di reato, di cui alla Direttiva 2012/29/UE, al fine di operare rivisitazioni, in senso restrittivo, delle due tradizionali categorie di diritto interno, quella della persona offesa e, soprattutto, quella della parte civile.

Vero è che nella Direttiva 2012/29/UE la nozione di vittima del reato non risulta confinata al solo ambito della giustizia riparativa, com'è, invece, il caso della riforma Cartabia; nondimeno, altrettanto indubitabile è che la definizione eurounitaria non sia affatto stata concepita allo scopo di imporre ai legislatori nazionali operazioni di ridimensionamento delle tutele già apprestate, in ciascun ordinamento interno, a favore

dei danneggiati da reati nei procedimenti e processi penali; essa, all'opposto, è stata sviluppata — non senza difficoltà e, comunque, con un approccio minimalista — al diverso scopo di indicare a tutti gli Stati membri delle soglie di tutela obbligatoriamente invalicabili al ribasso (ma senz'altro elevabili, ciò innanzitutto in termini di soggetti protetti in seno alla giustizia penale).

In breve, dinanzi alla sicura riconduzione, da parte del nostro ordinamento, tra le persone offese e le parti civili di tutti i soggetti rientranti nella nozione di vittima ritagliata dalla Direttiva 2012/29/UE, l'attuazione di questa non richiedeva alcuna ulteriore iniziativa sul punto, tantomeno avrebbe potuto imporre e giustificare operazioni di ridimensionamento delle categorie tradizionali a detrimento di tutta una serie di danneggiati protetti dal diritto interno.

Operate queste precisazioni, deve allora concludersi nel senso che la definizione, di cui alla Direttiva 2012/29/UE, preserva senz'altro un suo intrinseco valore al di là del suo formale recepimento nei diritti interni, valore, se si vuole, rafforzato ora nell'ordinamento italiano dal suo ingresso, pur settoriale, nel diritto positivo interno di cui alla legge n. 134/2021: quello di costituire un limite invalicabile al ribasso per definire i diritti, anche a livello di partecipazione ai procedimenti penali e di tutela risarcitoria in sede penale, dei soggetti danneggiati da reati, limite che vede le vittime qualificabili come tali in ragione di un danno subito (concepito sul piano naturalistico della conseguenza biologica-esistenziale, morale od economica), e non già di un'offesa-evento giuridicamente dimensionata in ragione dell'interesse penale.

La riforma Cartabia, scegliendo di non percorrere la strada indicata dalla Commissione Lattanzi, ha conservato intatto tale base minima, soprattutto con riferimento ai criteri di attribuzione della legittimazione alla tutela risarcitoria nei processi penali, per l'appunto preservati.